

poliesteri aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro), intrecciati o no. Il prodotto sopra descritto è classificato ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19.

Il prodotto in esame ha tutta una serie di applicazioni navali e industriali, specialmente nel settore della navigazione (in particolare per l'ormeggio) e nell'industria della pesca.

- (8) I tipi prodotti variano notevolmente a seconda delle materie prime e del numero di trefoli che costituiscono le corde.

2. Prodotto simile

- (9) Dall'inchiesta è emerso che, per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, le applicazioni e l'uso, i diversi tipi di corde di fibre sintetiche venduti in India sono simili a quelli esportati nella Comunità. Analogamente, le corde fabbricate nella Comunità e quelle esportate dall'India nella Comunità hanno le stesse caratteristiche e si trovano in situazione di concorrenza. Esse devono pertanto essere considerate prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Valore normale

- (10) Al fine di stabilire il valore normale, la Commissione ha analizzato innanzitutto se le vendite interne totali del produttore/esportatore che ha cooperato fossero rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, cioè se il volume totale di questo tipo di vendite corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nella Comunità. Da questa valutazione è emerso che le vendite interne di corde di fibre sintetiche effettuate dal produttore/esportatore erano rappresentative.
- (11) Successivamente, la Commissione ha esaminato se le vendite interne complessive di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità fossero rappresentative, cioè se il volume di dette vendite fosse pari ad almeno il 5 % del volume delle vendite del tipo corrispondente per l'esportazione nella Comunità.
- (12) La Commissione ha poi esaminato i tipi di prodotto che avevano superato questo controllo e ha verificato, analizzando la percentuale delle vendite remunerative del tipo in questione, se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto erano state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali.

Nei casi in cui, per tipo di prodotto, il volume delle vendite al di sopra del costo unitario era inferiore all'80 %, ma superiore al 10 % del volume di

vendite complessivo, il valore normale per tale tipo è stato stabilito esclusivamente sulla base del prezzo medio ponderato delle transazioni relative a vendite interne remunerative. Quando, per tipo di prodotto, il volume delle vendite interne al di sopra del costo unitario rappresentava meno del 10 % del volume complessivo delle vendite, le vendite interne sono state giudicate insufficienti a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base e quindi non sono state prese in considerazione.

Dal momento che in India non vi erano altri produttori che cooperavano, nei casi in cui, per il tipo di prodotto corrispondente, le vendite simili sul mercato interno effettuate nel corso di normali operazioni commerciali erano insufficienti o inesistenti, il valore normale è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 e paragrafo 6, lettera b) del regolamento di base del regolamento di base, vale a dire basandosi su tutti i costi di produzione e sulle spese GAV (general, amministrative e di vendita) sostenuti dal produttore/esportatore per la produzione del tipo di prodotto in questione destinato alla vendita sul mercato interno, con l'aggiunta di un margine di profitto basato sulle vendite remunerative del prodotto simile effettuate dallo stesso produttore sul mercato interno.

2. Prezzo all'esportazione

- (13) Dato che le vendite all'esportazione nella Comunità del produttore/esportatore che ha collaborato erano state effettuate direttamente ad importatori indipendenti, il prezzo all'esportatore è stato stabilito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, in funzione dei prezzi realmente pagati o pagabili da detti importatori indipendenti.

3. Confronto

- (14) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, è stato effettuato un opportuno adeguamento per quanto riguarda le differenze che, da quanto affermato e dimostrato, incidono sulla comparabilità dei prezzi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.

Sono stati concessi adeguamenti per le spese di trasporto, di assicurazione, di sdoganamento e di movimentazione, per le imposte indirette, gli oneri all'importazione, il costo dei crediti e gli sconti.

- (15) Il produttore/esportatore che ha cooperato ha chiesto che fosse concesso un adeguamento per gli oneri all'importazione sostenuti per l'importazione della materia prima. Questi adeguamenti sono stati concessi quando dalla documentazione risultava che i dazi, pagati sulle materie prime importate ed effettivamente incorporati nel prezzo del prodotto venduto sul mercato interno, venivano rimborsati per i prodotti esportati.